



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR

Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 31/2026

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da attività di allevamento, coltivazioni agricole e produzione di energia mediante combustione di biogas, ubicato in Comune di Magione (PG), Via Montemelino 14, della ditta Agri Simba Soc. Agricola Semplice, con sede legale in Strada del Rio 4, nel Comune di Perugia.

PREMESSE

Vista la nota prot. n. 7584 del 12/03/2026 acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 69811 del 12/03/2026, con il quale il SUAPE del Comune di Magione trasmetteva l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, dalla ditta Agri Simba Soc. Agricola Semplice, con sede legale in Strada del Rio 4, nel Comune di Perugia e unità produttiva in Via Montemelino 14, nel Comune di Magione (PG);

Vista l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, già rilasciata dal SUAPE del Comune di Magione con A.U.A. n. 11 del 05/06/2019 in favore della ditta Allevamento Alessio Cassano, successivamente volturata con atto regionale D.D. n. 11274 del 29/10/2025 in favore della ditta in oggetto;

Vista la D.D. 12217 del 23/11/2022 della Regione Umbria per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di allevamenti effettuati in ambienti confinati;

Considerato il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

Considerata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, indetta dalla Regione Umbria;

Ritenuto di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Visti:

- il D.Lgs 29/12/2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" e le relative norme di attuazione;
- il Regolamento Regionale 4/05/2011, n. 4 "Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili";
- il D.M. 06/07/2012 Ministero dello sviluppo economico, "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

- il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83".

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- nello stabilimento oggetto del presente atto hanno luogo le seguenti attività:
 - 1) allevamento di bovini da carne;
 - 2) coltivazione di cereali e foraggere;
 - 3) produzione di energia mediante combustione di biogas da digestione anaerobica delle deiezioni zootecniche derivanti dall'attività di cui al punto 1);
- l'attività di cui al punto 1) viene condotta in ambiente confinato con numero di capi presenti dichiarato pari a:

<i>Tipologia animale</i>	<i>N. capi</i>
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	91
Bovini all'ingrasso	75
Vitelli a carne bianca	22

- l'allevamento in oggetto, con numero di capi presenti inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui in Allegato IV, parte I, lett. z alla Parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del medesimo decreto;
- l'attività di cui al punto 3) consta delle fasi di:
 - I. approvvigionamento e stoccaggio delle biomasse di cui al Regolamento Regionale 4/05/2011, n. 4, art. 5, comma 1, lett. e), "i prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia", costituite in particolare da insilati di sorgo;
 - II. approvvigionamento degli effluenti di allevamento di cui al Regolamento Regionale 4/05/2011, n. 4, art. 4, comma 1, costituiti in particolare da reflui di allevamento di bovini (letame) provenienti dall'attività di cui al precedente punto A;
 - III. digestione anerobica delle materie prime di cui ai punti 1) e 2), in impianto composto da vasca di alimentazione, biodigestore primario e secondario, con produzione di biogas di cui all'Allegato X, Parte II, Sezione 6 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e digestato;
 - IV. combustione del biogas di cui al punto 3) a mezzo di motore a combustione interna connesso ad alternatore con produzione di energia elettrica e calore recuperato dal blocco motore ai fini della produzione di acqua calda per usi interni (i.e. riscaldamento dell'impianto di biodigestione anerobica);
 - V. trattamento del digestato a mezzo di separatore a compressione elicoidale, con produzione di una frazione palabile e una frazione liquida;
 - VI. stoccaggio della frazione liquida del digestato ai fini della successiva utilizzazione agronomica per fertirrigazione, al netto di quota di ricircolo al processo di digestione anerobica;
 - VII. stoccaggio della frazione palabile del digestato ai fini della successiva utilizzazione agronomica per spandimento;
- il gruppo elettrogeno di cogenerazione di cui al punto 4), con potenza termica nominale dichiarata pari a 145 kW, è ricompreso nell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, riferito a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e non è soggetto ad

autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. ff);

- ai sensi del medesimo art. 272, comma 1, gli effluenti gassosi del succitato gruppo elettrogeno di cogenerazione, convogliati nel punto di emissione denominato E1, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite di cui alla Parte III, p.to 1.3 dell'Allegato I al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
- il digestato di cui al punto 6) è stoccato all'interno di lagone in terra battuta con rivestimento plastico impermeabile (es. geomembrane, teli polimerici);
- il digestato di cui al punto 7) è stoccato su platea in cemento armato ubicata nelle adiacenze del separatore;
- la desolforazione del biogas ha luogo all'interno del digestore mediante processo biologico ad opera di batteri sulfurei;
- il Gestore alimenta il processo produttivo con:
 - i prodotti di origine biologica di cui al D.M. 06/07/2012, Allegato I, Tab. 1. B costituiti, in particolare, da insilati di sorgo;
 - i sottoprodotti di cui al D.M. 06/07/2012, Allegato I, Tab. 1. A:
 - o "Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale", costituiti, in particolare, da reflui di allevamento bovino (letame) e avicolo (pollina);
 - o "Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali", costituiti, in particolare, da sottoprodotti della decorticatura dei cereali e da sottoprodotti della trasformazione delle olive;
- il Gestore comunica che:
 - l'attività di cui al punto 1) per la categoria di bovini da ingrasso, viene ad oggi condotta in n. 4 stalle, dove sono presenti complessivamente 300 capi, con peso vivo medio a capo di 350 kg.

PRESCRIZIONI

- a) **rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) **realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) **fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) **prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e all'A.R.P.A. Umbria - Dipartimento Umbria Nord, Distretto di Perugia - Trasimeno;
 - d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;

- d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.4 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto di Perugia - Trasimeno;
- d.5 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.6 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.7 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.8 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.9 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.10 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.11 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.12 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.13 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.14 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la

frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.15 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.16 i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.17 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.18 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 I reflui di allevamento avicolo (pollina) dovranno essere stoccati e miscelati insieme al letame bovino e coperti poi con la paglia;**
- e.2 il Gestore dovrà verificare i requisiti di composizione del biogas fissati all'Allegato X, Parte II, Sezione 6 alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Parte III, p.to 1.3, lett. a) dell'Allegato I al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 nell'esercizio del motore a combustione interna connesso al punto di emissione E1, con periodicità almeno annuale e tenere i relativi dati a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;**
- e.3 l'impianto di combustione utilizzato per il riscaldamento dei biodigestori nella fase di avviamento degli impianti, connesso al punto di emissione qui denominato E3, dovrà rientrare nella tipologia di cui all'Allegato IV, parte I, lett. bb)/dd) alla Parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del medesimo decreto;**
- e.4 le operazioni di ricevimento, carico e stoccaggio della biomassa e degli effluenti di allevamento dovranno essere condotte in modo da minimizzare le emissioni polverulente ed odorigene; in particolare i mezzi adibiti alla movimentazione (carri, pale meccaniche, muletti etc.) non dovranno dar luogo ad imbrattamenti dei piazzali e della viabilità interna allo stabilimento per perdite di materiale solido o di percolato;**
- e.5 ai fini del contenimento dell'impatto olfattivo delle lavorazioni svolte nel sito produttivo:**
 - **lo stoccaggio della frazione palabile del digestato dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli, che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati;**
 - **il quantitativo dei reflui di allevamento avicolo (pollina) immagazzinati all'interno dello stabilimento non dovrà superare quello corrispondente a**

- due giornate di lavorazione, determinato sulla base della capacità produttiva degli impianti produttivi;
- le aree di ricezione e stoccaggio dei reflui di allevamento avicolo (pollina), dei sottoprodotti della trasformazione delle olive e della frazione palabile del digestato dovranno essere dotate di un sistema di drenaggio e raccolta del percolato;
- e.6 la capacità dei contenitori per lo stoccaggio del digestato dovrà soddisfare i requisiti di cui agli art. 11, 12 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016;
- e.7 i sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni odorigene connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo dovranno essere mantenuti in costante efficienza;
- e.8 il biogas in esubero, ovvero emesso nei periodi di avviamento/fermata dei motori, dovrà essere convogliato, ai fini della termodistruzione, ad un bruciatore a torcia connesso al punto di emissione qui denominato E2;
- e.9 il bruciatore a torcia per la combustione del biogas in esubero, ovvero emesso nei periodi di avviamento/fermata del motore dovrà consentire la combustione in condizioni di emergenza assicurando:
- il mantenimento di valori di temperatura adeguati a limitare l'emissione di inquinanti e la produzione di fuliggine;
 - un adeguato tempo di residenza del biogas all'interno della zona di combustione;
 - un sufficiente grado di miscelazione tra biogas ed aria di combustione;
 - un valore sufficientemente elevato della concentrazione di ossigeno libero nei fumi effluenti;
 - la continuità di funzionamento mediante il ricorso a combustibili ausiliari (es. GPL, gas di rete) nel caso di trattamento di biogas con contenuto di metano insufficiente;
- e dovrà essere dotato, al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
- e.10 i periodi di attivazione della torcia di emergenza connessa al punto di emissione E2 ed inoltre degli sfiati di sovrappressione degli impianti, dovranno trovare riscontro in una serie organizzata di registrazioni, con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;
- e.11 ai fini della limitazione delle emissioni diffuse di polveri connesse con la circolazione degli automezzi nei tratti della viabilità di accesso allo stabilimento, il Gestore dovrà provvedere:
- ad installare uno specifico sistema di umidificazione della superficie stradale mediante irrigatori d'acqua;
 - all'adozione di velocità ridotta da parte delle macchine operatrici (trattori agricoli con pale caricatori);
- e.12 ai fini del contenimento delle emissioni fuggitive relative all'impianto di biodigestione, il Gestore dovrà istituire un programma di manutenzione periodica per l'individuazione delle perdite e la relativa riparazione in cui saranno riportati, tra l'altro:
- identificazione delle correnti di processo da monitorare;
 - tipi di componenti dell'impianto da monitorare (pompe, valvole, flange etc.);

- **frequenza di monitoraggio;**
- **metodo di monitoraggio;**
- **misure da attuare nel caso di individuazione di una perdita;**
- **criteri di registrazione dei monitoraggi e delle manutenzioni conseguenti e reporting da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;**

e.13 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse.

CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1****Ragione Sociale: Agri Simba Soc. Agricola Semplice Unità Produttiva: Magione (PG) Via Montemelino, 14**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto cogenerazione a biogas	S.O.V.	100	mg/Nm³	567	24	365	420	5,00	0,89	-	-	
			40 ^[1]										
		Monossido di carbonio	800	mg/Nm³									
			300 ^[1]										
		Ossidi di azoto	500	mg/Nm³									
			190 ^[1]										
		Ossidi di zolfo	130 ^[1]	mg/Nm³									
			Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori										
4 ^[1]													
E2	Torcia emergenza impianto cogenerazione a biogas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E3	Impianto di combustione avviamento biodigestori	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Legenda:

Punto Emissione	Note
E1	Rif. D.Lgs 152/06, art. 272, c. 1 - rif. Allegato IV, parte I, lett. ff) Tenore O₂ di riferimento = 5% vol. Carbonio organico totale espresso come C.O.T. escluso il metano. Ossidi di azoto espressi come NO₂. Ossidi di zolfo espressi come SO₂. Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl. [1] Il valore limite deve essere rispettato entro il 01/01/2030 ed è riferito ad un tenore O₂ di riferimento = 15% vol.